



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Parma
Sezione II Civile

In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. n. /2015 promossa da

elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Giacomo Tommasini n. 9, presso e nello studio dell'avv.to Raffaello Iorio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gianluca Ballo, giusta delega a calce dell'atto di citazione.

Attore

Contro

e elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Regale 1, presso e nello studio dell'avv.to , che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato.

Convenuto

Convenuto contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 02.07.2019 parte attrice precisava le conclusioni come da verbale in cui dava atto della diversa quantificazione del danno patito da alla luce delle risultanze della CTU espletata, parte convenuta precisava le conclusioni come da I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Agiva in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso in data 03.12.2012 e condannare i convenuti in solido al pagamento del risarcimento del danno patito quantificato in € 198.342,73, oltre interessi e rivalutazione, decurtato l'importo già versato da e trattenuto a titolo di acconto - pari ad € 45.000,00.



Allegava che il giorno 03.12.2012 verso le ore 11.00, mentre percorreva Via Bixio con orientamento di marcia nord/sud, veniva a collidere con la vettura Fiat Punto - tg _____, di proprietà della _____ e condotta da _____, che la vettura effettuava un sorpasso a sinistra della bicicletta senza mantenere una adeguata distanza laterale dal velocipede, che a causa della manovra l'automobile lo urtava facendolo cadere a terra, che veniva trasportato al Pronto Soccorso, che veniva diagnosticata una frattura sovracondiloidea pluriframmentaria di femore sinistro e sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura.

Si costituivano unitamente _____ e la compagnia assicuratrice _____ contestando la avversa ricostruzione della dinamica del sinistro, rilevando che il velocipede condotto da _____ scartava verso sinistra per evitare una caditoia di scolo delle acque piovane posta sulla carreggiata, che con andatura barcollante perdeva progressivamente l'equilibrio e cadeva a terra, che in sede di dichiarazione rilasciate alla Polizia Municipale intervenuta sul posto il convenuto dichiarava che la moglie dallo specchietto retrovisore lo aveva visto barcollare e perdere progressivamente l'equilibrio data una certa rigidità dei movimenti forse data anche l'età del ciclista, che comunque nessun urto era avvenuto, che la sanzione ai sensi dell'art. 148 codice della strada veniva annullata dal Giudice di Pace. Concludevano chiedendo, accertata l'esclusiva responsabilità di _____ nella causazione del sinistro, il rigetto delle domande avversarie.

Pur ritualmente citata _____ rimaneva contumace.

La causa veniva istruita tramite l'interrogatorio formale dell'attore e l'espletamento della consulenza tecnico medico-legale affida alla dott.ssa _____, previa instaurazione di giudizio ai sensi dell'art. 696 c.p.c. in corso di causa.

All'udienza del 02.07.2019 - previa assegnazione alla scrivente con provvedimento del novembre 2017 - le parti precisavano le conclusioni, e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.

Sulla dinamica del sinistro

Ai fini dell'esatte ricostruzione della dinamica del sinistro in oggetto è risultato determinante il deposito del filmato video riproducente l'evento di causa (doc. 54 II



memoria istruttoria di parte attrice). Dalle immagini del video *de quo* si evince chiaramente:

1. che stava percorrendo la carreggiata mantenendosi in posizione centrale,
2. che la Fiat Punto condotta da iniziava una manovra di sorpasso - in una strada a doppio senso di marcia - mentre nella corsia opposta transitava un autobus che riduceva lo spazio per allargarsi sulla sua sinistra,
3. che durante il sorpasso si spostava leggermente sulla sinistra,
4. che lo specchietto laterale destro della Fiat Punto urtava
5. che la Fiat Punto al momento dell'impatto azionava immediatamente i freni.

Tale ricostruzione contrasta totalmente con quella fornita da parte convenuta il quale allegava che dopo aver evitato una caditoia di scolo della acque piovane *"con andatura barcollante, perdeva progressivamente l'equilibrio e cadeva a terra"* e che il sig. *"vedendo nello specchietto retrovisore il ciclista cadere, arrestava la marcia e gli prestava soccorso"*, tanto da dichiarare agli agenti intervenuti che *"non si era accorto di nessun urto"*.

È evidente che la Fiat punto e andavo a collidere, come confermato dal verbale degli agenti della Polizia Municipale intervenuti che attestavano la presenza di una *"piccola abrasione su esterno leva freno sinistra"* del velocipede condotto da e di un *"piccolo segno di contatto su guscio specchietto retrovisore esterno destro"* della Fiat Punto, danni perfettamente compatibili con la ricostruzione di cui sopra.

Ciò premesso, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che *"Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina*



dettata dall'art.148, comma 3, del codice della strada che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato; tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile)." (Cassazione civile sentenza n. 31009 del 2018).

Dalla riproduzione video è possibile concludere che _____ errava nel valutare la sussistenza di condizioni di sicurezza in cui effettuare il sorpasso, ritenendo ci fosse uno spazio sufficiente per effettuare la manovra; nello specifico la presenza di un autobus nella corsia opposta che limitava la possibilità per _____ di allargarsi sulla sua sinistra in maniera adeguata, l'andatura già centrale tenuta da _____, la presenza di una vettura ferma sulla carreggiata percorsa dalle parti tali da ipotizzare una deviazione del ciclista sono circostanze che avrebbero dovuto condurre _____ a non effettuare la manovra di sorpasso; il conducente in fase di sorpasso deve tenere in considerazione, nel valutare lo spazio di manovra, le possibili oscillazioni del conducente del velocipede, un suo spostamento, una sua deviazione - che nel caso di specie è stato minimo e come tale inidoneo ad integrare un'ipotesi di concorso di colpa - (in una situazione diversa la Cassazione - sentenza n. 5505 del 2008 - ha ritenuto che il conducente di un'automobile in sorpasso avrebbe dovuto tenere conto di una eventuale apertura di uno sportello dell'autovettura da sorpassare, ciò al fine di ribadire la necessaria prudenza del conducente in fase di sorpasso nel valutare gli spazi a disposizione)

Visto quanto sopra, è accertata la responsabilità esclusiva di _____ nella causazione del sinistro in cui rimaneva coinvolto

Sul danno patito da _____

Accertato quanto sopra _____ ha diritto ad essere risarcito per i danni patiti.

In punto di danno si osserva che a causa del sinistro _____ veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Az. OU di Parma, dove ne veniva disposto il ricovero con diagnosi di "frattura sovra condiloidea pluriframmentaria femore sinistro", ed era successivamente sottoposto ad un primo intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con placca e viti in data 07.12.2012 e un successivo intervento di nuova



riduzione e sintesi con placca e viti e stecca di osso di banca contrapposto in data 15.03.2013. In data 07.08.2013 veniva certificata la guarigione con postumi.

La consulenza depositata dalla Dott.ssa [redacted] – congrua, motivata, immune da vizi logici, e come tale condivisibile dalla scrivente – ritenuta la compatibilità tra le lesioni della parte con il trauma contusivo del ginocchio, occorso in seguito alla caduta dalla bicicletta, rilevava che residua attualmente un *“marcato dimorfismo di ginocchio sx con varismo ed instabilità in varo-valgo con conseguente ipometria dell'arto ed ipomitrofia muscolare. Tali menomazioni comportano il pregiudizio dell'equilibrio posturale statico e dinamico del soggetto, che necessita nella deambulazione dell'ausilio di due bastoni antibrachiali e l'utilizzo di calzatura ortopedica.”* (pag. 6-7 della relazione depositata); in conclusione accertava un'invalidità permanente del 30% ([redacted] aveva 80 anni all'epoca dell'incidente e 81 anni quando era certificata la guarigione clinica), nonché un'invalidità temporanea assoluta di 150 giorni, un'invalidità parziale di 45 giorni al 75%, ed un'ulteriore invalidità temporanea parziale di 45 giorni al 50%.

Il danno non patrimoniale subito – nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva, al fine di giustificare, dal punto di vista motivazionale, e rendere così controllabile il *quantum* riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie - viene determinato (applicando le c.d. tabelle Milanesi in considerazione dell'invalidità riconosciuta – Cassazione civile sentenza n. 1248 del 2011 – stante la mancata emanazione della tabella unica nazionale) sulla base del seguente calcolo.

Ritenute applicabili le Tabelle di Milano 2018, è liquidabile a [redacted] – 81 anni al momento della stabilizzazione dei postumi - la somma di € 111.671,00, sulla base di una invalidità permanente del 30%, (Punto basa ITT € 100,00) € 20.625,00 per l'invalidità temporanea (di cui € 15.000 per l'ITT, € 3.375,00 per l'ITP al 75%, ed € 2.250,00 per l'ITP al 50%), per un totale di € 132.296,00.

Nulla può invece riconoscersi a titolo di danno c.d. “personalizzato”, atteso che il valore del punto come sopra liquidato tiene conto della lesione in termini medi e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili, poiché frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Inoltre parte attrice in



atto di citazione nulla allega in punto di maggiori sofferenze o conseguenze negative subite a seguito delle lesioni riportate, escludendo la liquidazione del maggior danno, così come regolato dall'art. 138 comma 3 cod. della Assicurazioni, in ragione del quale *"Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui alla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 30 per cento"*.

Parte attrice si limita a chiedere l'aumento "personalizzato" del 29% nella tabella allegata a pagina 7 dell'atto di citazione, senza dedurre circostanze di fatto inerenti le ulteriori conseguente, disagi e difficoltà sopportate da [redacted] a seguito dell'infortunio, non potendo procedersi ad un suo riconoscimento *in re ipsa*. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che *"In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette*



rappresentato dalla ragionevolezza: Cass. sez. 6 - 2, ord. 30 novembre 2012 n. 21570), le parti convenute costituite – tenuto conto della condotta processuale - sono condannate al pagamento della somma di € 2.500,00 ciascuna a favore dell'attore.

Le spese seguono la soccombenza e solo liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2004 nei valori medi dello scaglione di riferimento sulla base della somma attribuita (arg. ex art. 5 comma 1 D.M. citato), anche per la procedura cautelare svolta in corso di causa. Sono a carico solidale di tutte le parti convenute le spese di CTU come liquidate da separato provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza

Accertata la responsabilità esclusiva di [redacted], nella causazione del sinistro verificatosi in data 03.12.2012 a Parma, in cui rimaneva coinvolto

Condanna [redacted], [redacted] – in solido tra di loro - al pagamento a favore di [redacted] della somma di € 87.296,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2012 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,

Condanna [redacted] – in solido tra di loro - al pagamento a favore di [redacted] della somma di € 22.789,1, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 03.12.2012 al giorno di pubblicazione della sentenza, gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento a titolo di danno patrimoniale,

Condanna [redacted] al pagamento a favore di [redacted] della somma di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

Condanna Assicurazione s.p.a. al pagamento a favore di [redacted] della somma di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

Condanna [redacted], Assicurazione s.p.a. – in solido tra di loro - al pagamento a favore di [redacted] delle spese di lite liquidate



complessivamente in € 16.000,00 per compensi, iva e cpa come per legge, oltre al 15% di spese generali e € 1072,00 per esborsi,

Pone le spese di CTU a carico solidale di

Assicurazione s.p.a. come liquidate da separato decreto del 22.09.2017.

Parma, 25.11.2019

Il Giudice

Dott.ssa Stefana Curadi

